

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 2004, n.301
Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2004-2005.

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante
«Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione, da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità, per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, nonché del personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate;

Viste in particolare le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 10 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 2004, relativo alla «Individuazione della delegazione sindacale, che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il biennio economico 2004-2005, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)»;

Vista l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il biennio economico 2004-2005 per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data 13 ottobre 2004 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale:

per la Polizia di Stato:

SIULP;

SAP;

FSP - Lisipo, Sodio Rinnovo Sindacale per l'UGL;

SIAP;

Federazione Confederazione CONSAP - Italia Sicura (ANIP - USP);

per il Corpo della polizia penitenziaria:

SAPPE;
SINAPPE;
Federazione Sindacati Autonomi CNPP - SiAPPe - UGL/FNP;
SiALPe - ASIA;
per il Corpo forestale dello Stato:
SAPAF;
UGL/Corpo Forestale dello Stato;
SAPECOFS;
DIRFOR;

Visto lo schema di provvedimento di concertazione riguardante il biennio economico 2004-2005 per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), concertato, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data 13 ottobre 2004 dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER carabinieri, dalla Sezione COCER guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, recante «Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86»;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004);

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195 del 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004, con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995, previa verifica delle compatibilita' finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 7, l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

2. Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed e' valido per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dal presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente

della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, reca: «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate». Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 7:

«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche' quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalita' e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.».

«Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia e' emanato:

A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della

Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'art. 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo;

B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).

2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica).

3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera A) sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1, lettera B), e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate.».

«Art. 7 (Procedimento). - 1. Le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2 sono avviate dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso termine, le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e richieste relative alle materie oggetto delle procedure stesse. Il COCER Interforze puo' presentare nel termine predetto, anche separatamente per sezioni Carabinieri, Guardia di finanza e Forze armate, le relative proposte e richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, al Ministro delle finanze, per il tramite dello Stato maggiore della Difesa o del Comando generale corrispondente.

1-bis. Le procedure di cui all'art. 2 hanno inizio contemporaneamente e si sviluppano con carattere di consensualita' nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile,

e della sottoscrizione dei relativi schemi di provvedimento, per quanto attiene le Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate.

2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneità, il Ministro per la funzione pubblica, in qualità di Presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, può convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonché delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui al medesimo art. 2.

3. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), si svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.

4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.

5. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'art. 2, comma 1, lettera B), si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive sezioni COCER e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.

6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.

7. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dello Stato maggiore della Difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.

8. Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.

9. Per la formulazione di pareri, richieste ed osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza.

10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità dei predetti atti, prevedendo, altresì, la possibilità di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validità dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime.

11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4, 6 e 8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, i cui contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, per i quali si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.

11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sui decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse alla stessa entro quindici giorni.

12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale per gli aspetti normativi e biennali per quelli retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino all'entrata in vigore dei decreti successivi.

13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui al presente decreto non vengano definiti entro centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato

della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.».

- Il decreto 10 maggio 2004 del Ministro per la funzione pubblica, reca: «Individuazione della delegazione sindacale, che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il biennio economico 2004-2005, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato).».

- Il decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, reca: «Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86.».

- La legge 29 marzo 2001, n. 86, reca: «Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.».

Si riporta il testo dell'art. 7:

«Art. 7 (Delega al Governo in materia di livelli retributivi del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate). - 1. Al fine di garantire la specificità del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonché alle Forze armate, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la normativa sui livelli retributivi di tale personale, ad esclusione di quello dirigente, prevedendo in luogo del vigente inquadramento nei livelli stipendiali stabilito dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, l'introduzione, attraverso iniziative di razionalizzazione retributiva, di parametri di stipendio in relazione al grado o alla qualifica rivestiti.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, qualora dalla loro attuazione derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dovranno essere emanati solo se nella legge finanziaria per l'anno 2002 vengano stanziati le occorrenti risorse nell'ambito delle somme previste per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate, definisce il quadro delle esigenze ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 1. Le risorse occorrenti, sulla base delle esigenze definite sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze militari delle categorie interessate, sono allocate in appositi capitoli distinti da quelli per le altre categorie di personale dei comparti del pubblico impiego.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.».

- La legge 24 dicembre 2003, n. 350, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).».

- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere

del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».

Note all'art. 1:

- L'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e' riportato nelle note alle premesse.

Art. 2.

Nuovi stipendi

1. Dal 1° gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, stabiliti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Incrementi mensili lordi Livelli	(Euro)	Stipendi tabellari annui lordi	(Euro)
IX	33,90	14.844,14	
VIII	30,86	13.013,64	
VII-bis	29,53	12.216,25	
VII	28,19	11.421,14	
VI-bis	27,00	10.703,57	
VI	25,81	9.984,79	
V	24,28	9.067,95	

2. Dal 1° gennaio 2005, il valore del punto parametrico, stabilito dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 154,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nella tabella 3 allegata al medesimo decreto legislativo, e', pertanto, rideterminato nelle misure annue lorde di seguito indicate:

Qualifiche	Stipendi annui lordi dal Parametro	1° gennaio 2005 (Euro)
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	150,00	23.175,00

Commissario capo e qualifiche equiparate	144,50	22.325,25
Commissario e qualifiche equiparate	139,00	21.475,50
Vice commissario e qualifiche equiparate	133,25	20.587,13
Ispettore superiore SUPS sostituto commissario e qualifiche equiparate	139,00	21.475,50
Ispettore superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	135,50	20.934,75
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate	133,00	20.548,50
Ispettore capo e qualifiche equiparate	128,00	19.776,00
Ispettore e qualifiche equiparate	124,00	19.158,00
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	120,75	18.655,88
Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	122,50	18.926,25
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	120,25	18.578,63
Sovrintendente e qualifiche equiparate	116,25	17.960,63
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	112,25	17.342,63
Assistente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	113,50	17.535,75
Assistente capo e qualifiche equiparate	111,50	17.226,75
Assistente e qualifiche equiparate	108,00	16.686,00
Agente scelto e qualifiche equiparate	104,50	16.145,25
Agente e qualifiche equiparate	101,25	15.643,13

3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2004 ai sensi del comma 1.

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dal comma 2, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi

dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

5. Gli importi stabiliti dai commi 1 e 2 assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

Note all'art. 2:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, reca: «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.». Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3:

«3. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono:

livello V	Euro		8.776,59
livello VI	Euro		9.675,07
livello VI-bis	Euro		10.379,57
livello VII	Euro		11.082,86
livello VII-bis	Euro		11.861,89
livello VIII	Euro		12.643,32
livello IX	Euro		14.437,35}.

- Si riportano gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, nonché la tabella 3 allegata al medesimo decreto:

«Art. 2 (Sistema dei parametri stipendiali). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, al personale di cui all'art. 1 sono attribuiti i parametri stipendiali indicati nelle tabelle 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto, con contestuale soppressione dei previgenti livelli stipendiali.

2. I parametri correlati all'anzianità nella qualifica o nel grado sono attribuiti dopo otto anni di effettivo servizio nella stessa qualifica o grado.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il trattamento stipendiale è determinato dal prodotto tra il valore del punto di parametro e i parametri riportati nelle tabelle 1 e 2.

4. In sede di prima applicazione del presente decreto il valore del punto di parametro è fissato in euro 149,15 annui lordi e l'attribuzione dei parametri di cui al comma 1 avviene in base alle qualifiche o ai gradi rivestiti, nonché alle posizioni di provenienza al 1° gennaio 2005, individuate nelle tabelle 3, 4 e 5, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Nelle medesime tabelle sono altresì indicati gli stipendi annui lordi alla stessa data in applicazione del sistema di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 2.

5. Fermi restando i parametri stabiliti dal presente decreto, la determinazione dei miglioramenti stipendiali

derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione, a decorrere dal biennio 2004-2005, si effettua aumentando il valore del punto di parametro.».

«Art. 3 (Effetti del sistema dei parametri stipendiali). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello stipendio basato sul sistema dei parametri confluiscono i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l'indennita' integrativa speciale, gli scatti gerarchici e aggiuntivi, nonché gli emolumenti pensionabili indicati nelle tabelle 3, 4 e 5.

2. Il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale nello stipendio di cui al comma 1 non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 si considera l'indennita' integrativa speciale in godimento nei livelli retributivi di provenienza negli importi indicati nelle tabelle 6 e 7.

4. Nello stipendio di cui al comma 1 non confluiscono la retribuzione individuale di anzianita' maturata al 1° gennaio 2005, l'assegno funzionale e gli emolumenti diversi da quelli indicati nelle tabelle 3, 4 e 5.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli stipendi di cui al comma 1 hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e i contributi di riscatto.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2005, nel caso di accesso a qualifiche o gradi superiori di ruoli diversi che comporta l'attribuzione di un parametro inferiore a quello in godimento, al personale interessato e' attribuito un assegno personale utile ai fini del calcolo dell'indennita' di buonuscita e della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, da riassorbire all'atto della promozione alla qualifica o al grado superiore, pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro.

7. La corresponsione degli stipendi, nonché delle anticipazioni stipendiali di cui all'art. 5, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

8. Le disposizioni del presente decreto, ai fini della determinazione dell'indennita' di ausiliaria, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, non hanno effetto nei confronti del personale già collocato in ausiliaria al 2 gennaio 2005.».

----> Vedere tabella a pag. 20 <----

- La legge 29 aprile 1976, n. 177, reca: «Collegamento

delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza.», delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

- La legge 8 agosto 1995, n. 335, reca: «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.». Si riporta il testo dell'art. 2, commi 9, 10 e 11:

«Art. 2 (Armonizzazione). - 1 - 8 (Omissis).

9. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per l'inclusione nelle predette basi delle indennità e assegni comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero.

10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'art. 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.

11. La retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 concorre alla determinazione delle sole quote di pensione previste dall'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.». - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del

Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164:

«Art. 2 (Ambito di applicazione e durata). - 1. Il presente titolo si applica alla Polizia ad ordinamento civile.

2. Il presente titolo concerne il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per la parte normativa, dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la parte economica.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto sulle procedure.». -

Art. 3.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, le nuove misure del trattamento stipendiale risultanti dall'applicazione del presente decreto di accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono computati integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza della presente ipotesi di accordo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. Per il personale comunque cessato dal servizio nell'anno 2004, con diritto a pensione, i benefici stipendiali risultanti dall'applicazione del presente decreto sono computati ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, per il 2004, negli importi di cui all'articolo 2, comma 1, e, per il 2005, negli ulteriori importi mensili lordi di seguito indicati, in relazione alla qualifica rivestita nonché alla posizione economica di cui alla tabella B1 allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, corrispondenti a quelli attribuiti a titolo di miglioramento stipendiale per l'anno 2005 al personale in servizio di pari qualifica ed anzianità':

Qualifiche e posizioni economiche (*)	Livello	Euro
Vice questore aggiunto	IX	32,98
Commissario capo	VIII	33,56
Commissario	VIII	31,11
Vice commissario	VII-bis	29,88
Ispettore superiore sostituto commissario	VII-bis	32,44
Ispettore superiore SUPS con più di 2 anni e 4 mesi nella qualifica e destinatario scatto d.lvo 53/2001-87/2001- 76/2001	VII-bis	30,88
Ispettore superiore SUPS con più di 2 anni e 4 mesi nella qualifica e non destinatario scatto d.lvo 53/2001- 87/2001- 76/2001	VII-bis	30,88
Ispettore superiore SUPS con meno di 2 anni e 4 mesi nella qualifica ma destinatario scatto d.lvo 53/2001-87/2001- 76/2001	VII-bis	30,88
Ispettore superiore SUPS con meno di 2 anni e 4 mesi nella qualifica e non destinatario scatto d.lvo 53/2001-87/2001- 76/2001	VII-bis	29,77
Ispettore capo con meno di 10 anni nella qualifica	VII	28,88
Ispettore	VI-bis	28,28

Vice ispettore	VI	28,02
Sovrinten- dente capo con piu' 30 anni di serv. e piu' 4 anni nella qualifica	VI-bis	27,61
Sovrinten- dente capo con piu' 30 anni di serv. e meno 4 anni nella qualifica VI-bis	27,61	
Sovrinten- dente capo con meno 30 anni di serv. e piu' 4 anni nella qualifica VI-bis	27,61	
Sovrinten- dente capo con meno 30 anni di serv. e meno 4 anni nella qualifica	VI-bis	26,61
Sovrinten- dente	VI	26,02
Vice sovrinten- dente	VI	24,23
Assistente capo con piu' 16 anni di serv. e piu' 4 anni nella qualifica	V	26,32
Assistente capo con piu' 16 anni di serv. e meno 4 anni nella qualifica	V	25,43
Assistente capo con meno 16 anni di serv. e meno 4 anni nella qualifica	25,43	
Assistente	V	23,87
Agente scelto	V	22,31
Agente	V	21,44

(*) Sono ricomprese le qualifiche corrispondenti delle altre forze di polizia ad ordinamento civile nonche' le qualifiche equiparate degli altri ruoli della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato

4. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, gli importi di cui alla tabella riportata nel comma 3 non producono effetti sugli scatti e sugli emolumenti indicati dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, confluiscono nello stipendio basato sul sistema dei parametri.

5. La corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

6. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, riportate nella seguente tabella:

Qualifiche/ posizioni Livelli	economiche Parametri	Feriale (euro)	Festivo o notturno (euro)	Notturmo festivo (euro)
Anno 2004	Anno 2005			

Vice questore aggiunto e qualifiche					
IX	equiparate	150,00	13,48	15,24	17,58
Commissario capo e qualifiche					
VIII	equiparate	144,50	12,27	13,87	16,01
Commissario le qualifiche					
VIII	equiparate	139,00	12,27	13,87	16,01
Vice commissario le qualifiche					
VII-bis	equiparate	133,25	11,71	13,24	15,27
Ispettore superiore SUPS sostituto commissario le qualifiche					
VII-bis	equiparate	139,00	11,71	13,24	15,27
Ispettore superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) le qualifiche					
VII-bis	equiparate	135,50	11,71	13,24	15,27
Ispettore superiore SUPS e qualifiche					
VII-bis	equiparate	133,00	11,71	13,24	15,27
Ispettore capo e qualifiche					
VII	equiparate	128,00	11,21	12,67	14,62
Ispettore e qualifiche					
VI-bis	equiparate	124,00	10,74	12,14	14,00
Vice Ispettore e qualifiche					
VI	equiparate	120,75	10,26	11,60	13,39
Sovrinten- dente capo (con 8 anni					

nella qualifica) le qualifiche					
VI-bis	equiparate	122,50	10,74	12,14	14,00
Sovrinten- dente capo le qualifiche					
VI-bis	equiparate	120,25	10,74	12,14	14,00
Sovrinten- dente e qualifiche					
VI	equiparate	116,25	10,26	11,60	13,39
Vice Sovrinten- dente e qualifiche					
VI	equiparate	112,25	10,26	11,60	13,39
Assistente capo (con 8 anni nella qualifica) le qualifiche					
V	equiparate	113,50	9,65	10,91	12,59
Assistente capo e qualifiche					
V	equiparate	111,50	9,65	10,91	12,59
Assistente le qualifiche					
V	equiparate	108,00	9,65	10,91	12,59
Agente scelto e qualifiche					
V	equiparate	104,50	9,65	10,91	12,59
Agente e qualifiche					
V	equiparate	101,25	9,65	10,91	12,59

Note all'art. 3:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, reca: «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.». Si riporta il testo dell'art. 82:

«Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.».

- Si riporta la Tabella B1 allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193:

«Tabella B1 Anticipazioni anno 2004 Personale delle

Forze di Polizia ad ordinamento civile (Art. 5, comma 2)

----> Vedere tabelle da pag. 21 a pag. 22 <----

[*] SONO RICOMPRESSE LE QUALIFICHE CORRISPONDENTI DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE NONCHE' LE QUALIFICHE EQUIPARATE DEGLI ALTRI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO E DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

- Il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' riportato nelle note all'art. 2.

- La legge 11 luglio 1980, n. 312, reca: «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.». Se ne riporta il testo dell'art. 172:

«Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.».

- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164: «Art. 4 (Effetti dei nuovi stipendi). - 1 - 3. (Omissis).

4. Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 3 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e' soppresso l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi:

Livello		Feriale	Festiva o notturna	Notturna festiva
livello V	Euro	9,65	10,91	12,59
livello VI	Euro	10,26	11,60	13,39
livello VI-bis	Euro	10,74	12,14	14,00
livello VII	Euro	11,21	12,67	14,62
livello VII-bis	Euro	11,71	13,24	15,27
livello VIII	Euro	12,27	13,87	16,01
livello IX	Euro	13,48	15,24	17,58}.

Art. 4.

Indennita' pensionabile

1. Le misure dell'indennita' mensile pensionabile stabilite dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate dei seguenti importi mensili lordi:

Qualifiche	Incrementi dal 1° gennaio 2004	Ulteriori incrementi dal 1° gennaio 2005	Euro
Vice questore aggiunto e qualifiche			

equiparate	45,30	15,90

Commissario capo e qualifiche equiparate	44,50	15,60

Commissario e qualifiche equiparate	44,10	15,40

Vice commissario e qualifiche equiparate	42,30	14,80

Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate	43,10	15,10

Ispettore capo e qualifiche equiparate	41,10	14,40

Ispettore e qualifiche equiparate	39,80	14,00

Vice Ispettore e qualifiche equiparate	38,60	13,50

Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	39,70	13,90

Sovrintendente e qualifiche equiparate	37,30	13,10

Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	37,10	13,10

Assistente capo e qualifiche equiparate	33,40	11,70

Assistente e qualifiche equiparate	30,40	10,70

Agente scelto e qualifiche equiparate	29,00	10,00

Agente e qualifiche equiparate	28,00	10,00

2. Le misure dell'indennita' mensile pensionabile stabilite dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

=====		
	Dal 1° gennaio 2004	Dal 1° gennaio 2005
Qualifiche	Euro	Euro
=====		
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	761,30	777,20

Commissario capo e qualifiche equiparate	747,20	762,80

Commissario e qualifiche equiparate	740,40	755,80

Vice commissario e qualifiche equiparate	710,40	725,20
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate	723,30	738,40
Ispettore capo e qualifiche equiparate	690,70	705,10
Ispettore e qualifiche equiparate	669,20	683,20
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	648,30	661,80
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	666,20	680,10
Sovrintendente e qualifiche equiparate	626,80	639,90
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	623,70	636,80
Assistente capo e qualifiche equiparate	561,10	572,80
Assistente e qualifiche equiparate	510,80	521,50
Agente scelto e qualifiche equiparate	468,40	478,40
Agente e qualifiche equiparate	432,20	442,20

Note all'art. 4:

- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera b),
del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002,
n 164:

«Art. 5 (Indennita' pensionabile). - 1. Le misure
dell'indennita' mensile pensionabile stabilite dall'art. 4
del biennio economico polizia 2000-2001 spettante al
personale dei ruoli della Polizia ad ordinamento civile
sono rideterminate, a decorrere dalle date di seguito
indicate, nei seguenti importi mensili lordi:

b) dal 1° gennaio 2003:

Qualifiche	Euro
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	716,00
Comissario capo e qualifiche equiparate	702,70
Commissario e qualifiche equiparate	696,30
Vice commissario e qualifiche equiparate	668,10
Ispettore superiore s.U.P.S e qualifiche equiparate	680,20
Ispettore capo e qualifiche equiparate	649,60
Ispettore e qualifiche equiparate	629,40
Vice ispettore e qualifiche equiparate	609,70
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	626,50

<i>Sovrintendente e qualifiche equiparate</i>		589,50
<i>Vice sovrintendente e qualifiche equiparate</i>		586,60
<i>Assistente capo e qualifiche equiparate</i>		527,70
<i>Assistente e qualifiche equiparate</i>		480,40
<i>Agente scelto e qualifiche equiparate</i>		439,40
<i>Agente e qualifiche equiparate</i>		404,20}.

Art. 5.

Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennita'

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonche' le relative indennita' supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalita' applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennita', agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.

Art. 6.

Indennita' di presenza festiva

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, e' rideterminata nella misura giornaliera lorda di euro 12,00.

Note all'art. 6:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, reca: «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2000-2001.». Si riporta il testo dell'art. 8, comma 2:

«Art. 8 (Indennita' di presenza notturna e festiva). -

1. (Omissis).

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui all'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e' rideterminata nella misura lorda di L. 19.000 per ogni turno.».

Art. 7.

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ed all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, e' incrementato delle seguenti risorse economiche annue:

a) per l'anno 2004:

- 1) Polizia di Stato: euro 9.311.000,00;
- 2) Corpo di polizia penitenziaria: euro 3.846.000,00;
- 3) Corpo forestale dello Stato: euro 699.000,00;

b) per l'anno 2005:

- 1) Polizia di Stato: euro 15.647.000,00;
- 2) Corpo di polizia penitenziaria: euro 6.341.000,00;
- 3) Corpo forestale dello Stato: euro 1.084.000,00.

2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

Note all'art. 7:

- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164:

«Art. 14 (Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'art. 14 del secondo quadriennio normativo Polizia e all'art. 11 del biennio economico Polizia 2000-2001, e' ulteriormente incrementato, come da tabella «A» allegata al presente decreto, dalle seguenti risorse economiche:

a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all'art. 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola Amministrazione;

b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti dall'applicazione dell'art. 4, comma 4, del presente decreto.

2. Le somme destinate al fondo e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.».

- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, reca «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.». Se ne riporta il testo dell'art. 3:

«Art. 3 (Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e' incrementato, a decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti risorse economiche annue:

- a) Polizia di Stato: Euro 3.475.100,00;
- b) Polizia penitenziaria: Euro 1.406.100,00;
- c) Corpo forestale dello Stato: Euro 218.300,00.

2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.

3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.».

Titolo II

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE

Art. 8.

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto

legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

2. Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed e' valido per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

Note all'art. 8:

- Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e' riportato nelle note alle premesse.

Art. 9.

Nuovi stipendi

1. Dal 1° gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, stabiliti dall'articolo 42, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Incrementi mensili lordi Livelli	(Euro)	Stipendi tabellari annui lordi	(Euro)
IX	33,90	14.844,14	
VIII	30,86	13.013,64	
VII-bis	29,53	12.216,25	
VII	28,19	11.421,14	
VI-bis	27,00	10.703,57	
VI	25,81	9.984,79	
V	24,28	9.067,95	

2. Dal 1° gennaio 2005, il valore del punto parametrico, stabilito dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 154,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nella tabella 4 allegata al medesimo decreto legislativo, e', pertanto, rideterminato nelle misure annue lorde di seguito indicate:

Gradi	Parametro	Stipendi annui lordi dal 1 gennaio 2005 (Euro)
-------	-----------	---

Tenente Colon- nello /Maggiore	150,00	23.175,00
Capitano	144,50	22.325,25
Tenente	139,00	21.475,50
Sotto- tenente	133,25	20.587,13
Mare- sciallo Aiutante SUPS {Luogote- nente} /Mare- sciallo Aiutante {Luogo- tente}	139,00	21.475,50
Mare- sciallo Aiutante SUPS/ Mare- sciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	135,50	20.934,75
Mare- sciallo Aiutante SUPS/ Mare- sciallo Aiutante	133,00	20.548,50
Mare- sciallo Capo	128,00	19.776,00
Mare- sciallo Ordinario	124,00	19.158,00
Mare- sciallo	120,75	18.655,88
Briga- diere Capo (con 8 anni nel grado)	122,50	18.926,25
Briga- diere Capo	120,25	18.578,63
Briga- diere	116,25	17.960,63
Vice Briga- diere	112,25	17.342,63
Appuntato Scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	17.535,75
Appuntato Scelto	111,50	17.226,75
Appuntato	108,00	16.686,00
Carabiniere Scelto/ Finanziere Scelto	104,50	16.145,25
Carabiniere /Finanziere	101,25	15.643,13

3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2004 ai sensi del comma 1.

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dal comma 2, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

5. Gli importi stabiliti dai commi 1 e 2 assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza

contrattuale, dall'articolo 41, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

Note all'art. 9:

- Si riporta il testo dell'art. 42, comma 3, del decreto legislativo 18 giugno 2002, n. 164, nonché la tabella 4 allegata al medesimo decreto:

«Art. 42 (Nuovi stipendi). - 1 - 2. (Omissis).

3. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono:

livello V	Euro 8.776,59
livello VI	Euro 9.675,07
livello VI-bis	Euro 10.379,57
livello VII	Euro 11.082,86
livello VII-bis	Euro 11.861,89
livello VIII	Euro 12.643,32
livello IX	Euro 14.437,35}.

----> Vedere tabella a pag. 24 <----

- Il testo degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' riportato nelle note all'art 2.

- Il testo dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come sostituito dall'art. 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e' riportato nelle note all'art. 2.

- Il testo dell'art. 2, commi 9, 10 e 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' riportato nelle note all'art. 2.

- Si riporta il testo dell'art. 41, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164:

«Art. 41 (Ambito di applicazione e durata). - 1. Il presente titolo si applica alla Polizia ad ordinamento militare.

2. Il presente titolo concerne il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per la parte normativa, dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la parte economica.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto sulle procedure.».

- Il testo dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' riportato nelle note all'art. 3.

- Si riporta il testo della tabella B2 allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193:

«Tabella B2 Anticipazioni anno 2004 Personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare (Art. 5, comma 2)

----> Vedere tabelle da pag. 25 a pag. 26 <----

- Il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' riportato nelle note all'art. 2.

- Il testo dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' riportato nelle note all'art. 3.

- Si riporta il testo dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164:

«Art. 43 (Effetti dei nuovi stipendi). - 1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'art. 82 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

4. Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 42 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e' soppresso l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi:

livello		Feriale	Festiva o notturna	Notturna festiva
livello V	Euro	9,65	10,91	12,59
livello VI	Euro	10,26	11,60	13,39
livello VI-bis	Euro	10,74	12,14	14,00
livello VII	Euro	11,21	12,67	14,62
livello VII-bis	Euro	11,71	13,24	15,27
livello VIII	Euro	12,27	13,87	16,01
livello IX	Euro	13,48	15,24	17,58}.

Art. 10.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, le nuove misure del trattamento stipendiale risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica

10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono computati integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente schema di concertazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. Per il personale comunque cessato dal servizio nell'anno 2004, con diritto a pensione, i benefici stipendiali risultanti dall'applicazione del presente decreto sono computati ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, per il 2004, negli importi di cui all'articolo 9, comma 1, e, per il 2005, negli ulteriori importi mensili lordi di seguito indicati, in relazione al grado rivestito nonche' alla posizione economica di cui alla tabella B2 allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, corrispondenti a quelli attribuiti a titolo di miglioramento stipendiale per l'anno 2005 al personale in servizio di pari grado, qualifica ed anzianita':

Gradi e posizioni economiche	Livello	Euro
Tenente colonnello Maggiore	IX	32,98
Capitano	VIII	33,56
Tenente	VIII	31,11
Sottotenente	VII-bis	29,88
Maresciallo aiutante SUPS {luogotenente} \ Maresciallo aiutante {luogotenente}	VII-bis	32,44
Maresciallo aiutante SUPS \ Maresciallo aiutante con piu' di 2 anni e 4 mesi nel grado e destinatario scatto d.l.vo 83/2001 e d. l.vo 67/2001	VII-bis	30,88
Maresciallo aiutante SUPS \ Maresciallo aiutante con piu' di 2 anni e 4 mesi nel grado e non destinatario scatto d.l.vo 83/2001 e d. l.vo 67/2001	VII-bis	30,88
Maresciallo aiutante SUPS \ Maresciallo aiutante con meno 2 anni e 4 mesi nel grado ma destinatario scatto d.l.vo 83/2001 e d. l.vo 67/2001	VII-bis	30,88
Maresciallo aiutante SUPS \ Maresciallo aiutante con meno 2 anni e 4 mesi nel grado e non destinatario scatto d.l.vo 83/2001 e d. l.vo 67/2001	VII-bis	29,77
Maresciallo capo con meno di 10 anni nel grado	VII	28,88
Maresciallo ordinario con piu' 3 anni e 6 mesi nel grado	VI-bis	28,28
Maresciallo con piu' 1 anno nel grado	VI	28,02
Brigadiere capo con piu' 30 anni di serv. e piu' 4 anni nel grado	VI-bis	27,61

Brigadiere capo con piu' 30 anni di serv. e meno 4 anni nel grado			VI-bis	27,61
Brigadiere capo con meno 30 anni di serv. e piu' 4 anni nel grado			VI-bis	27,61
Brigadiere capo con meno 30 anni di serv. e meno 4 anni nel grado			VI-bis	26,61
Brigadiere		VI		26,0
Vicebrigadiere con piu' 3 anni e 6 mesi nel grado		VI		24,23
Appuntato scelto con piu' 16 anni di serv. e piu' 4 anni nel grado		V		26,32
Appuntato scelto con piu' 16 anni di serv. e meno 4 anni nel grado		V		25,43
Appuntato scelto con meno 16 anni di serv. e meno 4 anni nel grado		V		25,43
Appuntato		V		23,87
Carabiniere scelto/ Finanziere scelto		V		22,31
Carabiniere /Finanziere		V		21,44

4. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, gli importi di cui alla tabella riportata nel comma 3 non producono effetti sugli scatti e sugli emolumenti indicati dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, confluiscono nello stipendio basato sul sistema dei parametri.

5. La corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

6. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 9 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate dall'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, riportate nella seguente tabella:

Anno 2004		Anno 2005		Festivo o notturno (euro)		Notturmo festivo (euro)	
Gradi/posizioni	economiche	Parametri					
Tenente							
Colonnello/IX	Maggiore	150,00	13,48	15,24	17,58		
VIII	Capitano	144,50	12,27	13,87	16,01		
VIII	Tenente	139,00	12,27	13,87	16,01		

Sottote-					
VII-bis	nente	133,25		11,71	13,24
					15,27

Mare-					
sciallo					
Aiutante					
SUPS					
{Luogote-					
nente}/					
Mare-					
sciallo					
Aiutante					
{Luogote-					
VII-bis	nente}	139,00		11,71	13,24
					15,27

Mare-					
sciallo					
Aiutante					
SUPS/ Mare-					
sciallo					
Aiutante					
(con 8 anni					
VII-bis	nel grado)	135,50		11,71	13,24
					15,27

Mare-					
sciallo					
Aiutante					
SUPS/ Mare-					
sciallo					
VII-bis	Aiutante	133,00		11,71	13,24
					15,27

Mare-					
sciallo					
VII	Capo	128,00		11,21	12,67
					14,62

Mare-					
sciallo					
VI-bis	Ordinario	124,00		10,74	12,14
					14,00

Mare-					
VI	sciallo	120,75		10,26	11,60
					13,39

Briga-					
diere Capo					
(con 8 anni					
VI-bis	nel grado)	122,50		10,74	12,14
					14,00

Briga-					
VI-bis	diere Capo	120,25		10,74	12,14
					14,00

Briga-					
VI	diere	116,25		10,26	11,60
					13,39

Vice Briga-					
VI	diere	112,25		10,26	11,60
					13,39

Appuntato					
Scelto (con					
8 anni nel					
V	grado)	113,50		9,65	10,91
					12,59

Appuntato					
V	Scelto	111,50		9,65	10,91
					12,59

V	Appuntato	108,00		9,65		10,91		12,59
Carabiniere								
Scelto/								
Finanziere								
V	Scelto	104,50		9,65		10,91		12,59

Art. 11.

Indennita' pensionabile

1. Le misure dell'indennita' mensile pensionabile stabilite dall'articolo 44, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate dei seguenti importi mensili lordi:

=====	
Incrementi dal 1	Ulteriori incrementi
Gradi	gennaio 2004 Euro dal 1 gennaio 2005 Euro
=====	
Tenente Colonnello e Maggiore	45,30 15,90
Capitano	44,50 15,60
Tenente	44,10 15,40
Sottotenente	42,30 14,80
Maresciallo Aiutante s. UPS e Maresciallo Aiutante	43,10 15,10
Maresciallo Capo	41,10 14,40
Maresciallo Ordinario	39,80 14,00
Maresciallo	38,60 13,50
Brigadiere Capo	39,70 13,90
Brigadiere	37,30 13,10
Vice Brigadiere	37,10 13,10
Appuntato Scelto	33,40 11,70
Appuntato	30,40 10,70
Carabiniere Scelto/ Finanziere Scelto	29,00 10,00
Carabiniere/ Finanziere	28,00 10,00

2. Le misure dell'indennita' mensile pensionabile stabilite dall'articolo 44, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

=====

Dal 1° gennaio 2004	Dal 1° gennaio 2005
Gradi	Euro
Tenente Colonnello e Maggiore	761,30 777,20
Capitano	747,20 762,80
Tenente	740,40 755,80
Sottotenente	710,40 725,20
Maresciallo Aiutante s. UPS e Maresciallo Aiutante	723,30 738,40
Maresciallo Capo	690,70 705,10
Maresciallo Ordinario	669,20 683,20
Maresciallo	648,30 661,80
Brigadiere Capo	666,20 680,10
Brigadiere	626,80 639,90
Vice Brigadiere	623,70 636,80
Appuntato Scelto	561,10 572,80
Appuntato	510,80 521,50
Carabiniere Scelto/ Finanziere Scelto	468,40 478,40
Agente e qualifiche equiparate	432,20 442,20

Note all'art. 11:

- Si riporta il testo dell'art. 44, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164:

«Art. 44 (Indennità pensionabile). - 1. Le misure dell'indennità mensile pensionabile stabilite dall'art. 16 del biennio economico Polizia 2000-2001 spettante al personale dei ruoli della Polizia ad ordinamento militare sono rideterminate, a decorrere dalle date di seguito indicate, nei seguenti importi mensili lordi:

b) dal 1° gennaio 2003:

Gradi	Euro
Tenente colonnello e Maggiore	716,00
Capitano	702,70
Tenente	696,30
Sottotenente	668,10
Maresciallo aiutante s. U.P.S. e Maresciallo aiutante	680,20
Maresciallo capo	649,60
Maresciallo ordinario	629,40
Maresciallo	609,70

<i>Brigadiere capo</i>	626,50
<i>Brigadiere</i>	589,50
<i>Vice Brigadiere</i>	586,60
<i>Appuntato scelto</i>	527,70
<i>Appuntato</i>	480,40
<i>Carabiniere scelto e finanziere scelto</i>	439,40
<i>Carabiniere e finanziere</i>	404,20}.

Art. 12.

Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennita'

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonche' le relative indennita' supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, sono rapportate, con le medesime modalita' applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennita', agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.

Art. 13.

Indennita' di presenza festiva

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, e' rideterminata nella misura giornaliera lorda di euro 12,00.

Note all'art. 13:

- Si riporta il testo dell'art. 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140:

«Art. 20 (Indennita' di presenza notturna e festiva). -
1. (Omissis).

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui all'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e' rideterminata nella misura lorda di L. 19.000 per ogni turno.».

Art. 14.

Efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ed all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, e' incrementato delle seguenti risorse economiche annue:

a) per l'anno 2004:

- 1) Arma dei carabinieri: euro 10.539.000,00;
- 2) Corpo della Guardia di finanza: euro 5.906.000,00;

b) per l'anno 2005:

- 1) Arma dei carabinieri: euro 17.832.000,00;
- 2) Corpo della Guardia di finanza: euro 9.615.000,00.

2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

Note all'art. 14:

- Si riporta il testo dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164:

«Art. 53 (Efficienza dei servizi istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'art. 53 del secondo quadriennio normativo Polizia e all'art. 23 del biennio economico Polizia 2000-2001 sono ulteriormente incrementate, come da tabella «A» allegata al presente decreto:

a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all'art. 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola Amministrazione;

b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti dall'applicazione dell'art. 43, comma 4, del presente decreto.

2. Le somme assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

3. Le risorse indicate al comma 1 sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a:

a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;

b) incentivare l'impegno del personale nelle attività operative e di funzionamento individuate dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;

c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilità o disagio anche con particolare riguardo, per l'Arma dei carabinieri, al personale in forza al Gruppo intervento speciale;

d) compensare la presenza qualificata;

e) compensare l'incentivazione della produttività collettiva al fine del miglioramento dei servizi;

f) compensare, per quanto riguarda il personale dell'Arma dei carabinieri, le specifiche funzioni investigative e di controllo del territorio, nonché, per quanto riguarda il personale del Corpo della guardia di finanza, le specifiche funzioni di Polizia economico-finanziaria.

4. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del Ministro dell'economia e finanze, su proposta dei rispettivi Comandanti generali, previa informazione alle rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'art. 59 del secondo quadriennio normativo Polizia, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno e le modalità applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.

5. Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.».

- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348:

Art. 8 (Efficienza dei servizi istituzionali). - 1. Per

ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti somme annue:

a) Arma dei carabinieri: Euro 3.344.600,00;

b) Guardia di finanza: Euro 2.160.600,00.

2. Gli importi di cui alle lettere a) e b), del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.

3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.».

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.

Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui ai titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti provvedimenti di recepimento di accordi e di concertazioni.

Art. 16.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in euro 399.950.000 per il 2004 ed in euro 636.315.000 a decorrere dal 2005, si provvede con l'utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, iscritte nell'ambito dell'unita' previsionale di base 4.1.5.4. «Fondi da ripartire per oneri di personale», al capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni medesimi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 5 novembre 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica

Pisanu, Ministro dell'interno

Martino, Ministro della difesa

Castelli, Ministro della giustizia

Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali

Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2004

Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 15

Note all'art. 16:

- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350:

«Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici). - 1-46. (Omissis).

47. Le risorse per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 430 milioni di euro per l'anno 2004 e in 810 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 con specifica destinazione, rispettivamente di 360 milioni di euro e di 690 milioni di euro, per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo e' stanziata, a decorrere dall'anno 2004, la somma di 200 milioni di euro da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, della difesa nazionale nonché con quelle derivanti dagli accresciuti impegni in campo internazionale.».

22.12.2004

Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato

10:46:57